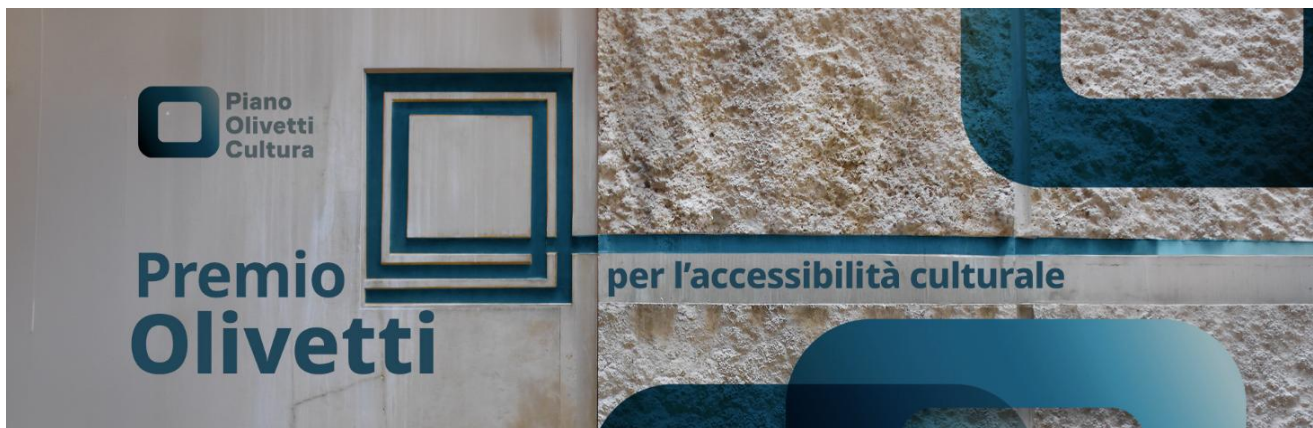




FAQ

10 settembre 2026

ART. 3 – REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA

Sezione ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, IMPRESE E SOCIETÀ

D: L'art. 5, comma 2, del Bando richiede che l'Accordo Preventivo espliciti in modo chiaro e inequivocabile "i criteri di governance organizzativa e le modalità di gestione, ripartizione e distribuzione interna delle risorse finanziarie derivanti dall'attribuzione del Premio". Una FAQ pubblicata il 1° settembre stabilisce invece che il soggetto capofila "deve gestire l'intero budget di progetto, provvedendo direttamente al pagamento dei costi e dei fornitori per conto del partenariato". Le due indicazioni appaiono in contraddizione tra loro: se il capofila gestisce l'intero budget e provvede direttamente a tutti i pagamenti, non è chiaro in cosa debba consistere, in concreto, la "ripartizione e distribuzione interna delle risorse finanziarie" che l'Accordo è tenuto a esplicitare a pena di inammissibilità.

Il modello di gestione finanziaria centralizzata descritto dalla FAQ è obbligatorio per tutti i partenariati pubblico-privato, o è una delle modalità ammissibili?

Sarà comunque ammissibile un modello in cui il capofila resta l'unico interlocutore amministrativo e finanziario nei confronti dell'IC-VEPP (unico soggetto che richiede e riceve le tranche di finanziamento), ma trasferisce successivamente ai singoli partner le rispettive quote, lasciando a questi ultimi la gestione autonoma dei pagamenti a

professionisti e fornitori, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità e di indicazione del CUP di progetto.?

R: La FAQ pubblicata il 1° settembre e la previsione dell'art. 5, comma 2 del bando, operano su due piani differenti e complementari: da un lato, la FAQ ribadisce la centralità del capofila quale unico referente amministrativo, contabile e finanziario del partenariato nei confronti dell'IC-VEPP, tenuto alla rendicontazione globale e alla ricezione e gestione dei flussi di spesa. Dall'altro lato, l'art. 5, comma 2 disciplina il rapporto interno al partenariato, imponendo che l'Accordo Preventivo definisca puntualmente le quote di budget e i criteri di ripartizione delle risorse destinate ai singoli partner per la realizzazione delle attività di progetto.

Pertanto, il modello centralizzato chiarito nella FAQ non esclude che il capofila, una volta ricevute le risorse dall'Istituto, provveda al trasferimento delle quote di budget in conformità a quanto stabilito nel citato Accordo Preventivo, fermo restando che l'interfaccia formale e la responsabilità finale della rendicontazione restino in capo al soggetto capofila, e ferme tutte le disposizioni previste dal bando in merito alla documentazione contabile e fiscale.

*

D: L'Università che rappresento sta preparando un progetto da presentare al bando "premio Olivetti". L'ateneo, come regola, prevede una percentuale overhead di 12% su tutti i progetti. Nel caso di questo bando e finanziamento MIC, possono essere inseriti costi di amministrazione generale?

R: Sono ammissibili a rendicontazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute, pagate e comprovate da idonea documentazione contabile e fiscale (regolarmente quietanzata tramite strumenti tracciabili e recante il Codice Unico di Progetto - CUP), direttamente connesse e funzionali alla realizzazione delle attività progettuali previste dal dossier approvato. I costi generali di struttura/amministrazione non basati su giustificativi di spesa reali, imputabili e tracciabili legati all'esecuzione materiale del progetto, non sono considerati costi ammissibili né imputabili a rimborso a valere sul contributo del Premio Olivetti.

*

L'art. 3, comma 2, prevede l'esclusione dalla candidatura delle Amministrazioni centrali dello Stato, mentre le FAQ chiariscono in alcuni casi che soggetti esclusi dalla candidatura possono comunque partecipare come partner.

Chiediamo pertanto di confermare: se UIPE e Istituti penitenziari possano partecipare come partner formali non beneficiari di risorse economiche, sottoscrivendo l'Accordo Preventivo previsto dall'art. 5, comma 2; qualora ciò non fosse possibile, se possano essere indicati come soggetti istituzionali collaboratori non onerosi, mediante lettera di adesione/collaborazione, e se tale collaborazione possa essere valorizzata ai fini della valutazione della qualità della rete e delle partnership di cui all'art. 9.

R: Gli UIEPE e gli Istituti penitenziari, in quanto articolazioni periferiche di un'Amministrazione centrale dello Stato (Ministero della Giustizia), non possono figurare come partner formali all'interno di un partenariato disciplinato dall'art. 5, comma 2, del Bando. Di conseguenza, non è prevista né richiesta la sottoscrizione di un Accordo Preventivo di partenariato con tali soggetti. È tuttavia pienamente ammissibile che gli Istituti penitenziari e gli UIEPE partecipino all'iniziativa in qualità di soggetti istituzionali collaboratori o beneficiari delle attività (ad esempio quali luoghi di svolgimento degli interventi inclusivi o enti destinatari dei percorsi culturali). Tale forma di collaborazione deve essere esplicitata all'interno della relazione descrittiva del soggetto proponente e/o nella relazione descrittiva del progetto, e sarà valorizzata in conformità ai criteri previsti all'art. 9 del Bando.

*

D: Vorrei sapere se sia possibile presentare la candidatura per l'ottenimento del premio Olivetti da una società ancora in corso di costituzione, completando successivamente l'iter e l'iscrizione al Registro delle Imprese, oppure se sia indispensabile che la società risulti già formalmente costituita alla data di presentazione della domanda.

R: La candidatura non può essere presentata da una società in corso di costituzione. Ai sensi dell'art. 3 del Bando e delle disposizioni procedurali vigenti, il possesso dei requisiti soggettivi di ammissione, ivi inclusi la regolare costituzione giuridica, l'atto costitutivo, lo statuto e, ove previsto, l'iscrizione alle sezioni speciali del Registro delle Imprese, deve sussistere integralmente alla data e al momento dell'invio telematico della domanda di partecipazione. La regolarità dei requisiti soggettivi costituisce oggetto di verifica formale in sede di istruttoria (art. 7 del Bando), pertanto la società dovrà risultare formalmente costituita e attiva già al momento dell'inoltro della candidatura tramite la piattaforma telematica.

*

D: Nelle FAQ relative alle Sezioni a) e b) viene precisato che possono candidarsi “enti pubblici e soggetti privati” e che l'elenco successivamente indicato (ETS, fondazioni, associazioni culturali, partenariati pubblico-privati, imprese culturali e creative, ecc.) è da considerarsi “a titolo esemplificativo e non esaustivo”. Vorremmo pertanto comprendere se per “soggetto privato” possa intendersi anche una persona fisica, non ancora costituita in forma societaria e non ancora titolare di Partita IVA, che intenda presentare un progetto nell'ambito della Sezione b) “Attività culturali”.

R: Non è ammessa la partecipazione di persone fisiche a titolo individuale. L'articolo 3 del Bando e i chiarimenti resi nelle FAQ specificano che i soggetti ammessi alla candidatura per le Sezioni a) e b) sono esclusivamente enti dotati di autonoma soggettività giuridica. L'indicazione secondo cui l'elenco dei soggetti sia "a titolo esemplificativo e non esaustivo" si riferisce ad altre forme giuridiche collettive e organizzate, ma non estende la platea ai soggetti individuali privi di struttura organizzativa formalizzata.

Trattandosi di una procedura selettiva pubblica finalizzata all'erogazione di risorse finanziarie e alla gestione di attività complesse, è indispensabile che il soggetto proponente risulti regolarmente costituito, dotato di codice fiscale/partita IVA e in possesso di tutti i requisiti soggettivi già al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma telematica. Non è pertanto consentita la presentazione della candidatura come persona fisica con l'impegno a costituire successivamente la società o l'ente in caso di eventuale assegnazione del Premio.

*

D: Da una lettura del bando risulta richiesta una “dichiarazione sostitutiva di insussistenza di carichi pendenti del legale rappresentante”, associata alla dichiarazione «di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali». Nel mio caso sono stato formalmente informato dell'esistenza di indagini a mio carico. Pur non risultando carichi pendenti, non posso quindi dichiarare di non essere a conoscenza di un procedimento penale. Considerato che, rispetto al requisito espressamente previsto dall'avviso, non risultano carichi pendenti a mio carico, qual è la modalità corretta per rendere la dichiarazione senza attestare circostanze non corrispondenti alla situazione effettiva?

R: L'Avviso richiede l'insussistenza di carichi pendenti, ma qualora la piattaforma imponga una spunta bloccante che estende la dichiarazione a procedimenti in corso - non veritieri in questo caso - non è possibile rendere un'attestazione non conforme. Vi invitiamo a completare l'invio telematico per rispettare la scadenza e a trasmettere immediatamente dopo una nota PEC formale con la situazione reale, rimettendo all'Istituto la verifica dei requisiti.

*

D: La dichiarazione sostitutiva di insussistenza di carichi pendenti del legale rappresentante è un'autodichiarazione?

R: Sì, e si trova all'interno della procedura guidata per la compilazione della domanda sul portale indicato nel bando. E' necessario, quindi, compilare i campi richiesti.

ART. 14 – GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE

D: È possibile essere capolista come APS e avere nel partenariato un soggetto che fa da garante economico per attivare la polizza fideiussoria a nome nostro?

R: il soggetto beneficiario del contributo e intestatario della polizza fideiussoria presentata all'IC-VEPP deve essere unicamente l'ente capofila (l'APS). Non è prevista la figura di un "garante economico" privato interno al partenariato che si sostituisca formalmente o che rilasci la garanzia in proprio.

★

D: Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) rientra nelle esenzioni della polizza fideiussoria?

R: L'esenzione è prevista per gli Enti pubblici soggetti al regime di contabilità pubblica e di tesoreria unica ai sensi della normativa vigente, per cui è necessario verificare dette caratteristiche presso gli uffici amministrativi e contabile del proprio Ente.